



Istituto d'Istruzione Superiore "A. Oriani – L. Tandoi"



Via Santa Faustina Kowalska, 1- 70033 CORATO (BA) – ITALIA

Codice M.I.U.R.: **BAIS054008** – C.F.: **93437770725** - Tel: **0808721047**

Sito web: **www.orianitandoi.it** - E-mail: **bais054008@istruzione.it** - PEC: **bais054008@pec.istruzione.it**



BAPC05401G
**Liceo Classico e delle Scienze
Umane "A. Oriani"**



BARC054017
**Istituto Professionale:
Enogastronomia ed Ospitalità
Alberghiera, Sanità e Assistenza Sociale
"L. Tandoi"
(sede associata)**

Circ. n. 13

Corato, 02/09/2026

All'attenzione di:

- Docenti
- Personale ATA
- Agli Studenti
- Alle famiglie

e p.c.: - DSGA

SEDE e PIATTAFORMA ARGO

Oggetto: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA a.s. 2026-2027 – Disposizioni e informativa.

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".

I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale antiincendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un **minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00**.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate)

con codice tributo 13 IT, (Causale: Infrazione divieto di fumo –Istituto Istruzione Superiore “Oriani-Tandoi” - Corato), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato i docenti proff. **D'Ercole Andrea – Micello Annamaria e Carminetti Anna** per il plesso del Liceo e sua succursale e i docenti proff. **Tota Franca e Di Bisceglie Silvia** rispettivamente per i plessi IPC (ed in loro assenza gli altri docenti collaboratori del D.S. e funzioni strumentali), come soggetti *preposti* alla verifica del rispetto del divieto di fumo nei rispettivi plessi di pertinenza, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Tutti i docenti ed i collaboratori scolastici sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente o ai suddetti docenti preposti alla verifica del rispetto del divieto di fumo, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni, indicando i nominativi dei trasgressori, la data, l'ora ed il luogo della violazione da contestare e verbalizzare.

I coordinatori delle classi sono invitati a mettere a disposizione su Argo questa circolare con l'informativa per la massima diffusione tra gli studenti e le famiglie.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

In allegato: informativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. FRANCESCO CATALANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate

INFORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO A SCUOLA ED IN TUTTE LE AREE DI PROPRIA PERTINENZA (ANCHE ESTERNE)

**È FATTO DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI SCOLASTICI ED IN TUTTE LE AREE DI PROPRIA
PERTINENZA (ANCHE ESTERNE).**

IL DIVIETO RIGUARDA ANCHE LE SIGARETTE ELETTRONICHE.

La sanzione per il divieto di fumo nelle scuole statali viene applicata utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Gli "enti non statali", come le scuole che dipendono dalle regioni, richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Cosa succede se si trasgredisce al divieto di fumo

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

Cosa fanno gli incaricati?

In ordine di tempo, gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
- Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Dichiarazione dell'eventuale contravventore

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo". La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità

competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Alcune norme di riferimento

La normativa, in questi anni, si è concentrata molto nella tutela della salute dei non fumatori, appare utile farne un excursus.

Art. 32 della Costituzione: tutela della salute come diritto fondamentale della persona

Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69

Direttiva PCM 14/12/1995

Circolare MinSan 28/03/2001 n.4

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004

Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318

Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005

Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto

20 Legge 16/01/2003 n.3

art. 51 della L. 3 del 16/01/2003

DPCM 23/12/2003

Legge finanziaria 2005

Decreto Legislativo

81/2008 CCNL scuola

2006-2009

D.L. n. 81 del 9-04-2008

Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013